

Sentenza n. 655/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. dr.ssa Maura Stassano | Presidente |
| 2. dr. Attilio Franco Orio | Consigliere |
| 3. dr. avv. Mauro Casale | Giudice Ausiliario rel. |

ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 28.10.2019 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 865/2017 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

CAPALDO Tiziana, CAPALDO Francesca, CAPALDO Massimo e SORRENTINO Vincenzo rappresentati e difesi, come in atti, dall'avv.to Antonio Scarpato presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Scafati alla via Dante Alighieri n. 102

APPELLANTI

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE- I.N.P.S. in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Emilia Sciaraffa con la quale è elett.te dorn.to in Salerno al Corso Garibaldi n.38:

APPELLATO

OGGETTO : riconoscimento rapporto di lavoro agricolo- Appello avverso la sentenza n. 773/2017 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore

FATTO E DIRITTO

1. Con separati ricorsi depositati ritualmente il 03.02.2016, gli appellanti in epigrafe, premesso di avere lavorato per n. 51 giornate parzialmente in anni diversi l'uno dall'altro tra il 2006 e il 2013 alle dipendenze dell'azienda agricola Capaldo Giulio con mansioni di braccianti,



si dovevano che la competente sede INPS aveva provveduto alla cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli e a richiedere la restituzione di quanto corrisposto a titolo di indennità di disoccupazione agricola e malattia.

Esaurito il procedimento amministrativo, adivano il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore chiedendo che, previa adeguata istruttoria, condannasse l'Istituto alla iscrizione ovvero alla reinscrizione nei suddetti elenchi con relativo riconoscimento della D.S. agricola e alla rifusione delle spese di lite.

L'Istituto convenuto si costituiva in giudizio deducendo ed eccependo: a) l'inammissibilità della domanda, per intervenuta decadenza; b) la improcedibilità della domanda; c) l'infondatezza della pretesa per carenza di prova in ordine alla prestazione di lavoro subordinato.

Con sentenza datata 04.05.2017, il Giudice adito rigettava i ricorsi e compensava le spese di lite ritenendo del tutto inadeguati gli elementi probatori offerti dai ricorrenti per superare le risultanze del verbale ispettivo.

2. Avverso tale sentenza i soccombenti hanno proposto appello con ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 03.11.2017, dolendosi che il Tribunale aveva malamente valutato le risultanze di causa, tali da confortare il proprio assunto, a fronte della inconsistenza dei rilievi ispettivi. Hanno concluso pertanto come in atti perché, in accoglimento del proposto atto di gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, espletata quella parte di istruttoria non ammessa in primo grado, vengano accolte le proprie domande, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.

3. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria depositata in data 25.10.2018 resistendo al gravame e chiedendone come in atti il disattendimento, con vittoria di spese.

4. All'esito dell'odierna udienza fissata per la discussione la Corte ha deciso come da dispositivo.

5. L'appello, ammissibilmente proposto in riferimento a quanto "pro tempore" prescritto ex art. 434 c.p.c., è, però, nel merito infondato e va quindi rigettato, per le ragioni di seguito esposte.

6. Giova ricordare quanto alla questione della effettività del rapporto assicurativo dedotto in lite che, come è stato affermato dalla S.C., colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali previste in favore dei lavoratori subordinati nel settore dell'agricoltura ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i



quali lo stesso rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass., SS.UU., 6.4-17.11.2000, n. 1186; Cass., S.L., 29.5.2000, n.7093; Cass., S.L., 25.3.2002, n. 4227).

7. In particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato il principio alla cui stregua colui che agisce in giudizio per conseguire le prestazioni assicurative suddette (e pertanto anche solo per ottenere il mero accertamento della natura di lavoratore agricolo subordinato e del diritto all'iscrizione negli elenchi bracciantili), ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (vedi Cass., SS.UU., Sent. 26 ottobre 2000, n.1133).

8. Era dunque onere delle parti ricorrenti quello di fornire prova alquanto stringente della effettività degli elementi fondanti il rapporto assicurativo, ma tale prova non è stata adeguatamente fornita, non essendo certo sufficiente, per convincere della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova espletata e la documentazione prodotta relativa a risultanze meramente formali la cui inidoneità in caso di contestazione è stata già come sopra evidenziata, e proveniente da soggetto datoriale la cui affidabilità è stata gravemente posta in dubbio dagli accertamenti ispettivi (peraltro, nel loro complesso nemmeno efficacemente contestati dalla parte attrice).

9. A tal uopo, è il caso di evidenziare che la cancellazione degli appellanti dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni indicati nei ricorsi ha tratto origine dagli accertamenti effettuati dagli ispettori dell'Inps, consacrati nel verbale redatto il 10.06.2014 prodotto in giudizio. In detto verbale si dà atto che il titolare della ditta sig. Capaldo Giulio era impossibilitato a recarsi sui terreni perché gravemente malato e che quasi tutti gli operai assunti erano parenti dello stesso. Ed infatti gli attuali appellanti Capaldo Tiziana e Capaldo Francesca sono figlie del



Capaldo Giulio, Capaldo Massimo nipote, e Sorrentino Vincenzo genero. Tra l'altro veniva evidenziato che nell'occasione erano emerse incongruenze circa le coltivazioni praticate e periodi di lavoro dichiarati.

10. Pertanto nella vicenda oggetto di disamina, i precisi e dettagliati accertamenti eseguiti dagli ispettori dell'Inps inducono a ritenere insussistente il rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio.

11. Né la prova dell'effettività del rapporto lavorativo (e quindi di quello assicurativo) risulta essere stata adeguatamente fornita a mezzo delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel precedente grado.

12. Giova evidenziare che la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto, come nella specie, di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 30/03/2010, richiamata da Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 3051 dell'8/02/2011, cit.).

13. Nel caso che occupa, non può che dubitarsi della attendibilità dei due testi escussi, Capaldo Maria Teresa (figlia del titolare nonché sorella della Capaldo Francesca e parente degli altri due ricorrenti) e Capaldo Massimo (attuale ricorrente nonché cugino di Capaldo Tiziana e Capaldo Francesca), asseriti ricorrenti nonché colleghi di lavoro degli appellanti ed aventi in corso, anche loro, un giudizio contro l'Inps per i medesimi motivi, per cui già in quanto tali interessati a sostenere l'effettività dei rapporti di lavoro agricolo facenti capo all'Azienda in questione quali quantomeno potenziali destinatari di conseguenze negative anche personali a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro.

14. Attendibilità ulteriormente minata dalla genericità e dalle vistose contraddizioni rispetto ad incontestate e comunque comprovate circostanze risultanti dagli accertamenti ispettivi.

15. In particolare, i testi hanno riferito di una attività svolta dai ricorrenti, affermando solo il numero complessivo di giornate di tutti i ricorrenti (51-53 gg. all'anno) indicando però genericamente i periodi dell'anno in cui lavoravano e le coltivazioni praticate non perfettamente collimanti. Dichiaravano inverosimilmente che il titolare della ditta nonostante il suo grave stato di salute (percettore di indennità di accompagnamento dal 2009) si recava sui fondi per dirigere il lavoro. Va infine evidenziato che i periodi di lavoro non coincidono



precisamente con quanto dichiarato dai ricorrenti nei ricorsi introduttivi e con i periodi colturali di semina e raccolta dei prodotti coltivati.

16. In ordine, poi, alla doglianza espressa da parte ricorrente circa la mancata ammissione ed espletamento di tutti i testi indicati nei ricorsi, va evidenziato che in tutti gli atti introduttivi i testi sono sempre gli stessi e che alla luce delle chiare ed univoche già citate inequivocabili risultanze ispettive tale ulteriore escussione non poteva che essere ritenuta superflua dal primo giudice rilevato che il processo era già sufficientemente istruito (Cass. Civ. sez. lav., 10/06/2009, n. 13375; Cass. 2 marzo 2007 n. 4923; Cass. 7 aprile 2006 n. 8249)

17. A fronte dell'esauriente istruttoria preprocessuale svolta dall'Inps e della inconsistenza e della insufficiente attendibilità della prova offerta dalla parte attrice quanto alla sussistenza del rapporto lavorativo e quindi di quello assicurativo, deve pertanto confermare l'impugnata decisione, con rigetto dell'appello.

18. Essendo stata prodotta in giudizio idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla va disposto in ordine alle spese del presente grado di giudizio

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis. (Cass.civile sez. VI, 03/04/2018, n.8170)

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- a) Rigetta l'appello.
- b) Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. C.p.c..
- c) Dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

Salerno, li 28.10.2019

Il Giudice Ausiliario est.
Dr. Avv. Mauro Casale

Il Presidente
Dr.ssa Maura Stassano

